

IVA

La Li.Pe. del secondo trimestre al 30 settembre

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

Scopri di più >

Il Decreto Semplificazioni fiscali ha fissato la scadenza della Li.Pe. del **secondo trimestre al 30 settembre**. L'[articolo 3, comma 1, D.L. 73/2022](#) ha **modificato a regime il calendario fiscale** dell'[articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010](#), sostituendo la scadenza del 16 settembre con il 30 settembre.

I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro **l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre**, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche dell'Iva** effettuate ai sensi dell'[articolo 1, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 100/1998](#).

Unica eccezione è la comunicazione dei dati relativi al **quarto trimestre** che può essere in alternativa effettuata con la **dichiarazione annuale dell'Iva** se quest'ultima è presentata entro il **mese di febbraio** dell'anno successivo alla chiusura del periodo di imposta.

Il nuovo calendario della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva è:

- primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo) entro il 31 maggio,
- **secondo trimestre (aprile, maggio, giugno) entro il 30 settembre**,
- terzo trimestre (luglio, agosto, settembre) entro il 30 novembre,
- quarto trimestre (ottobre, novembre, dicembre) entro il 28 febbraio dell'anno successivo (in autonomia o in dichiarazione annuale Iva).

In ottica di **ravvedimento** della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, **si applicano le regole ordinarie** dettate dall'[articolo 13, comma 1, lettere a-bis\) e seguenti, D.Lgs. 472/1997](#).

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000**. La sanzione è **ridotta alla metà** se la

trasmissione è effettuata entro i **quindici giorni successivi alla scadenza stabilita**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ([articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#)).

In particolare, fermo il versamento della sanzione, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, è **necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata**.

Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga **direttamente con la dichiarazione annuale Iva** ovvero successivamente alla sua presentazione. In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui [all'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#), eventualmente ridotta.

Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità **non sono sanate**, ai fini del ravvedimento occorre presentare una **dichiarazione annuale integrativa**, versando la sanzione di cui all'[articolo 5, D.Lgs. 471/1997](#), eventualmente ridotta ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lettere a-bis\) e seguenti, D.Lgs. 472/1997](#), nonché quella di cui all'[articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#), da versare in misura sempre ridotta **a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento**.

Con riferimento alla comunicazione delle liquidazioni periodiche del secondo trimestre 2022 in scadenza al 30 settembre, se **la correzione avviene entro il 15 ottobre** (15 giorni successivi alla scadenza), la sanzione ridotta ([risoluzione 104/E/2017](#)) è di:

- euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il 29 dicembre 2022,
- euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile 2023,
- euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile 2024,
- euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre 2028,
- euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo.

Se **invece la correzione avviene dal 16 ottobre in poi**, la sanzione ridotta è di:

- euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) entro il 29 dicembre 2022,
- euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile 2023,
- euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile 2024,
- euro 82,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre 2028,
- euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo.